



## COMITATO PUBBLICI DIPENDENTI REGIONALI

Prot. n. 03/1331

Palermo, lì 28 ottobre 2003

Al Presidente della Regione Siciliana  
On.le Dott. Salvatore Cuffaro  
Palazzo d'Orleans - Palermo

Agli Onorevoli componenti la  
Giunta Regionale Siciliana  
Assessorati regionali - Palermo

Agli Onorevoli Deputati  
dell'Assemblea Regionale Siciliana  
Palazzo dei Normanni - Palermo

Al Segretario Generale  
Dott. Gaetano Scaravilli  
Palazzo d'Orleans - Palermo

**Oggetto:** Sentenza della Consulta n° 314, del 21 ottobre 2003. Manifesta illegittimità dell'articolo 5 L.R. 26 marzo 2002, n° 2 - Commi 1/10 e commi 11/12.=

Ventimila dipendenti regionali, in questi giorni, hanno avuto certezza che, dopo avere subito sulla busta paga le trattenute per i contributi previdenziali e di "fine rapporto", durante l'intera vita lavorativa, nulla è stato mai versato nelle casse del "fantomatico fondo previdenziale" per l'erogazione del TFR. In più, adesso, lo sconcerto ed il disorientamento dei lavoratori è aumentato a causa della sensazione che i vertici politici e burocratici dell'amministrazione regionale vogliono sfruttare, ingiustamente, per coprire il buco creatosi, la sentenza della Corte Costituzionale numero 314 del 21 ottobre 2003, cogliendo al volo l'alibi di una ordinanza riferita ad una fattispecie diversa al solo fine di "stoppare", definitivamente, i pensionamenti dei dipendenti previsti dall'applicazione dell'articolo 39 della Legge Regionale 10/2000.

Ma questa eventuale scelta, oltre che il sapore della beffa per i dipendenti rimasti in balia del sistema politico siciliano, assume anche il concreto valore del danno per tutti i cittadini a causa dell'aggravio, per le casse regionali, di circa 42 milioni di EURO per ogni anno di ritardo nell'applicazione dell'articolo 39 della Legge 10, come emerge da un prospetto di massima elaborato dal Cobas/Codir (allegato A).

Senza la pretesa di avere la soluzione per fare fronte alla gravissima situazione determinatasi, la nostra O.S. al fine di dare un contributo, sottolinea come la via d'uscita dal "vicolo cieco" potrebbe essere quella di finanziare l'importo totale delle liquidazioni con i risparmi reali realizzati, annualmente, con l'esodo immediato di tutti i 3.800 i dipendenti cui si sarebbe dovuto arrivare originariamente attraverso la cancellazione dei ruoli entro il 31 dicembre di quest'anno. Se, infatti, come appreso dalla stampa, da calcoli effettuati dall'amministrazione, il costo globale per il pagamento del TFR equivale a circa 350 milioni di euro, la nostra Organizzazione propone di "spalmare" la liquidazione spettante ai

pensionandi durante gli anni (da 5 a 7) necessari ad accumulare le somme provenienti dal risparmio effettuato. Ciò consentirebbe, oltre alla piena attuazione della Legge di Riforma, un immediato blocco dell'aumento della spesa in favore dei 3.800 pensionandi. Fra l'altro sembra opportuno ricordare che gran parte dei dipendenti ha già percepito una fetta consistente dell'indennità di buonuscita (sino al 70% dell'importo) o per l'acquisto della prima casa o per motivi sanitari, molti altri impingueranno le casse regionali con i già richiesti riscatti di servizi pregressi e lauree che, in moltissimi casi, azzereranno le spettanze del TFR. In tutti gli altri casi, nell'ipotesi di una dilazione del TFR, il dipendente avrebbe un disagio solo relativo, anche perché, si potrebbe attivare, per coloro che dovessero decidere di avere subito a disposizione l'importo della liquidazione, un'apposita convenzione con gli istituti bancari finalizzata all'anticipazione delle somme e conseguente erogazione dei ratei spettanti direttamente alle banche. Inoltre, tale soluzione, oltre ad innescare un ciclo economicamente virtuoso (la motivazione stessa per cui nasceva la Legge di riforma), azzererebbe il contenzioso giudiziario con i dipendenti comportando evidenti benefici anche in termini di costi e di risorse umane.

L'abrogazione dei commi 1/10 dell'articolo 5 della Legge Regionale n° 2 del 2002 è, d'altra parte, diventata necessaria anche alla luce della sentenza costituzionale n° 314/2003. Infatti, il rinvio oltre il 31 dicembre 2003 previsto dal citato articolo 5 in relazione alla data entro cui realizzare l'esodo dei dipendenti potrebbe incappare, sotto il profilo logico e giuridico, nelle censure espresse dalla Suprema Corte; censure che non appaiono avere, invece, alcuna influenza sull'articolo 39 della legge 10. Il Cobas/Codir chiede, pertanto, al governo regionale ed alla deputazione regionale tutta di volere intervenire al fine di ristabilire i termini originari per l'esodo dei 3.800 dipendenti inseriti utilmente negli elenchi **al fine di consentire il completamento del percorso di snellimento degli organici e di ristrutturazione aziendale avviato, appunto, con il varo dell'art.39 della L.R. 10/2000.** In soccorso alla nostra tesi concorre anche il **Parere emesso dall'Avvocatura Generale Dello Stato in data 5 febbraio 2002 (n° 11678)** in possesso della Dipartimento generale del Personale in cui, nell'ambito di una chiarimento in relazione all'applicabilità dell'articolo 39 della L.R. 10/2000 compatibilmente alla Legge nazionale 335/1995, **viene sottolineato che l'articolo 39 della legge 10/2000 è una disposizione speciale, di carattere transitorio, introdotta nell'ambito del riordino del sistema pensionistico regionale ed in vista del suo adeguamento ai principi fondamentali del sistema vigente per i dipendenti dello Stato a far data dal 1° gennaio 2004 (art. 39, 6° comma). Proprio ai sensi di quest'ultima disposizione - che non è stata impugnata dal Commissario dello stato - recita il suddetto parere - "i principi contenuti nella Legge 335/1995 saranno applicabili ai dipendenti regionali solo a partire dal 1° gennaio 2004".**

E' evidente, quindi, che la sentenza n° 314 rende discutibile esclusivamente le norme che hanno consentito un "trascinamento" della data del 31 dicembre 2003 sino al 2007 con l'apertura di ulteriori successive "finestre".

A parere della scrivente O.S., nell'ottica del maggiore risparmio possibile, sarebbe utile rivedere la materia esaudendo i contingenti secondo le previsioni originarie della Legge 10 articolo 39, entro il 31 dicembre 2003, sopprimendo le ulteriori variazioni introdotte con l'articolo 5 – commi 1/10 della legge 26 marzo 2002, n° 2.

**In caso contrario, il Cobas/Codir sosterrà tutti i lavoratori regionali cui verrà negata l'applicazione della Legge e che, per potere essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, sono stati, in gran numero, spinti a "dissanguarsi" attraverso costosissimi pagamenti (mediamente 50.000 € per una laurea) di ricongiunzioni previdenziali e di carriera (lauree, servizi presso altri enti, servizi presso privati, riscatto figli, etc.) che, altrimenti, non avrebbero avuto motivo di essere sborsati.**

\*\*\*\*\*

Contestualmente alle riflessioni di cui sopra, non si può tacere del fatto che con la stessa sentenza n° 314 del 21 ottobre scorso è stata censurata la delibera ARS n° 1147 del 20 aprile 2001. Questo provvedimento estendeva i meccanismi di progressione economica, previsti da un accordo collettivo del 1983, ad una serie di categorie di dipendenti pubblici non compresi in quella contrattazione. **La Consulta evidenzia che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è attualmente oggetto di contrattazione collettiva. Questo metodo di disciplina costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica. E poiché tale principio è violato dalla disciplina legislativa dell'Assemblea regionale siciliana deve essere annullata.**

La Corte costituzionale, infatti, rileva testualmente “che la disciplina dei rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – come definite, queste ultime, dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) –, disciplina alla quale intende concorrere per le fattispecie particolari previste la normativa impugnata, è attualmente oggetto di contrattazione collettiva. Questo metodo di disciplina costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, alla stregua dell'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale rinvia in proposito ai principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), che, al comma 1, lettera a), stabilisce per l'appunto come principio la regolazione mediante contratti individuali e collettivi dei rapporti di lavoro e di impiego nel settore pubblico. Poiché tale principio, secondo lo Statuto, si impone a qualunque tipo di potestà legislativa regionale, rientri essa nell'art. 14 o nell'art. 17 dello Statuto regionale, ed è violato dalla disciplina impugnata, la relativa delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana deve essere annullata.”

Alla luce dell'orientamento costituzionale ora richiamato, è evidente che il principio sancito deve essere obbligatoriamente esteso anche nei confronti della norma contenuta nei commi 11 e 12 dell'articolo 5 della legge 26 marzo 2002, n° 2 (introduzione del demansionamento del personale regionale su disposizioni dei dirigenti generali) che, come denunciato nel passato da questa organizzazione, ha costituito, oltre ad una grave violazione dei principi sanciti dalla Costituzione in relazione ai diritti di ogni singolo lavoratore, anche una violazione costituzionale da parte del governo e dell'Assemblea regionale che hanno violato le norme cui è demandata la regolamentazione del rapporto di lavoro pubblico.

In relazione a quanto esposto, si chiede alle SS.LL. onorevoli di volere procedere, nell'immediato, al rispetto del principio sancito dalla sentenza 314 che inficia nettamente la anche la validità dei commi 11 e 12 dell'articolo 5 della Legge Regionale 26 marzo 2002, n°2.

**Pertanto, si chiede l'immediata emissione di apposito provvedimento legislativo abrogativo dell'intero articolo 5 della L.R. 2/2002.**

F.to  
I Segretari Generali  
Dario Matranga – Marcello Minio

**Quanto costa, in media, per ogni anno di servizio in più, mantenere in ufficio i 3.800 “pensionandi” regionali?**

**IL TOTALE COMPLESSIVO PER OGNI ANNO DI SERVIZIO in più RELATIVO ALLE 3.800 UNITA' E' DI €41.937.000,00.**

Con 25 anni di servizio la pensione è del 75% della base lorda.

I costi relativi al personale non mandato in pensione sono:

1. + 2,5% per ogni anno di servizio in più (coefficiente annuo)
2. indennità accessorie spettanti in base al lavoro svolto, non pensionabili, per circa il 20% del lordo (buoni pasto, indennità di amministrazione, indennità video, indennità di sportello, indennità di tutela e vigilanza, indennità di pubblica sicurezza, etc.)
3. oneri contributivi pensionistici annui per il personale in servizio del 5,8 %
4. l'importo di uno stipendio lordo per ogni anno di servizio accantonato per la liquidazione

La voce n° 1 manterrà i suoi effetti anche dopo l'esodo del personale interessato, in modo perpetuo, sino alla data di cessazione dell'erogazione dell'assegno pensionistico.

**300 unità Area b** 20.000 € è lo stipendio lordo

1. + 2,5% per ogni anno di servizio in più pro-capite 500 €
2. 4.000 di salario accessorio non pensionabile che si risparmierebbero
3. + 5,8 % di oneri contributivi 1.160 €
4. + 1.730 € maturati per la buonuscita

**totale pro-capite 7.330 € per dipendente per un totale di 2.199.000 € per ogni anno di servizio prestato in più**

**1.500 unità Area c** 24.000 € è lo stipendio lordo

1. + 2,5% per ogni anno di servizio in più pro-capite 600 €
2. 4.800 € di salario accessorio non pensionabile che si risparmierebbero
3. + 5,8% oneri contributivi 1.392 €
4. + 2.000 € maturati per la buonuscita

**totale pro-capite 8.792 € per dipendente per un totale di €13.188.000,00 per ogni anno di servizio prestato in più**

**1.500 unità Area d** 30.000 € è lo stipendio lordo

1. + 2,5% per ogni anno di servizio in più pro-capite 750€
2. 6.000 € di salario accessorio non pensionabile che si risparmierebbero
3. + 5,8% oneri contributivi 1740 €
4. + 2.270 € maturati per la buonuscita

**totale pro-capite 10.760,00 € per dipendente per un totale di €16.140.000,00 per ogni anno di servizio prestato in più**

**500 unità Dirigenza** 60.000 € è lo stipendio lordo

1. + 2,5% per ogni anno di servizio in più pro-capite 1.500 €
2. 12.000 € annui per indennità di risultato non pensionabile che si risparmierebbero
3. + 5,8 oneri contributivi 2.320 €
4. + 5.000 € maturati per la buonuscita

**totale pro-capite 20.820,00 per dipendente per un totale di €10.410.000,00 per ogni anno di servizio prestato in più**